

 ACSS AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	--	---	---

“REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE”.

Revisione	Tipologia di Atto	Data	Descrizione
00	Regolamento	26.06.2026	Approvato con delibera Comitato di Direzione n.8 del 26/06/2026

 ACSS AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	--	---	---

SOMMARIO

Sommario	2
1. PREMESSA	3
2. ACRONIMI.....	4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4. Oggetto e finalità	5
5. Costituzione del fondo incentivante	6
6. Destinazione del fondo incentivante	7
7. Funzioni incentivate	7
8. Soggetti beneficiari.....	8
9. Conferimento degli incarichi e individuazione del personale	9
10. Tipologie di acquisto e fasi procedurali	10
11. Interventi finanziati con contributi vincolati, risorse PNRR/PNC e gestiti su delega... ..	10
Ambito di applicazione	10
Rilevanza delle attività delegate	10
Costituzione del fondo incentivante	11
Attività incentivabili	11
Riparto degli incentivi in presenza di più soggetti	11
Condizioni per l'erogazione	12
Divieto di doppio finanziamento e compatibilità.....	12
Clausola di salvaguardia.....	12
12. Modalità di calcolo dell'accantonamento al fondo.....	12
Tabella 1 – Fasce d'importo e percentuale massima di accantonamento	13
Tabella 2 – Coefficienti di riduzione per grado di complessità	14
Tabella 3 – Ripartizione della quota incentivante per fase	14
13. Criteri di ripartizione del fondo (quota 80%)	15
Tabella 4 – Percentuali di riparto dell'incentivo per fase e attività.....	16
14. Procedura di riparto, MATURAZIONE e liquidazione degli incentivi.....	17
15. Riduzioni dell'incentivo per ritardi o inadempimenti	18
Tabella 5 – Riduzioni dell'incentivo	18
16. Norme finali e transitorie	18
17. RINVII	19
18. RIFERIMENTI NORMATIVI	19
Normativa nazionale.....	19
Normativa e indirizzi regionali (Regione Lombardia).....	20
Giurisprudenza e pareri.....	20

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

1. PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'utilizzo e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito degli appalti di forniture e servizi, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito “Codice”), come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. decreto correttivo) e dalle ulteriori disposizioni sopravvenute (in particolare il D.L. 4 luglio 2025, n. 73, convertito con L. 11 agosto 2025, n. 105). Nella predisposizione del presente Regolamento si è tenuto conto delle pronunce giurisprudenziali in materia (Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 6/2018 e n. 16/2021) nonché delle Linee guida regionali 2025–2026 per gli incentivi alle funzioni tecniche (ambito forniture e servizi) che hanno adeguato le indicazioni regionali alle richiamate modifiche normative.

L'art. 45 del Codice dispone che “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al d.lgs. 36/2023 – *Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento*, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. L'attuale disciplina stabilisce altresì che gli incentivi possono essere riconosciuti anche al personale con qualifica dirigenziale per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31/12/2024, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente (art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001), secondo quanto previsto dal d.lgs. 209/2024 e confermato dal parere ANAC n. 38/2025 e dalle citate Linee guida regionali.

Il Regolamento si applica agli appalti di forniture e servizi banditi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 (1° luglio 2023), rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 209/2024. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice e successive modifiche, nonché le eventuali normative regionali o deliberazioni della Giunta Regionale Lombarda in materia di incentivi per funzioni tecniche, anche se intervenute successivamente all'adozione del presente Regolamento.

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	--	---	--

2. ACRONIMI

ACRONIMO	DESCRIZIONE
ACSS	Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario lombardo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
ARIA	Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
CODICE	Codice dei contratti pubblici
D.L.	Decreto-Legge
D.LGS.	Decreto Legislativo
IRAP	Imposta Regionale sulle Attività Produttive
MEPA	Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
RUP	Responsabile Unico del Progetto
DEC	Direttore dell’esecuzione del contratto
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
SSR	Servizio Sanitario Regionale

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alle attività e funzioni strettamente connesse alle fasi di programmazione, affidamento, esecuzione e verifica di appalti di servizi e forniture disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, per i quali è prevista la nomina di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi delle disposizioni vigenti (artt. 31 e 32, Allegato II.14 del Codice *Direzione dell’esecuzione e direzione dei lavori*).

Sono incentivabili le seguenti fattispecie particolari, alle condizioni sottoindicate:

- Affidamenti diretti di importo superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa): possono generare incentivo solo nella misura massima dello 0,50% (con un abbattimento del 50% rispetto alle percentuali di accantonamento ordinarie);
- Appalti con opzioni e/o rinnovi contrattuali: la relativa quota di incentivo matura soltanto in caso di esercizio effettivo delle opzioni o dei rinnovi, ed è limitata alla fase di esecuzione dell’appalto;
- Adesioni ex post a convenzioni o gare aggregate indette da altro ente: l’incentivo matura soltanto in caso di adesione effettiva e limitatamente alla fase (o alle fasi) svolte direttamente da ACSS (programmazione e/o esecuzione);

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

- Appalti di forniture o servizi infungibili: qualora di valore superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) e aventi ad oggetto beni/servizi sono incentivabili (equiparati a procedure negoziate senza bando), ma in misura non superiore allo 0,50%;
- Proroghe tecniche contrattuali (art. 120 del Codice): incentivabili – solo per la fase di esecuzione – esclusivamente se espressamente previste negli atti di gara originari e incluse nel valore dell'appalto, con percentuale di incentivo massima dello 0,50%.

Il presente Regolamento si applica anche agli appalti aggiudicati in forma aggregata (iniziative di acquisto condotte in unione con altri enti) o tramite centrali di committenza. In tali casi, le modalità di calcolo e ripartizione del fondo incentivante sono adeguate alle specificità della procedura, riconoscendo gli incentivi solo per le fasi gestite da ACSS e secondo i criteri dettagliati negli articoli seguenti.

4. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari nonché delle indicazioni regionali in materia, disciplina:

- a) la costituzione del fondo di cui all'art. 45, comma 2 del Codice e le modalità di utilizzo dello stesso;
- b) i criteri di ripartizione, corresponsione e liquidazione della quota pari all'80% del fondo ai dipendenti dell'ACSS che, mediante formale individuazione, svolgano le funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 del Codice e abbiano maturato il diritto all'incentivo;
- c) l'impiego della quota del 20% del fondo per il finanziamento delle attività di formazione del personale e per l'acquisizione di strumentazioni tecniche, come previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.

Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma precedente punto c), è incrementato delle seguenti quote:

- ✓ quota eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente individuato;
- ✓ quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte ovvero prive dell'attestazione del dirigente;
- ✓ quota corrispondente a prestazioni non svolte dal personale dipendente, affidate a personale esterno all'Amministrazione.

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

L’attribuzione degli incentivi al personale avente diritto è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nello svolgimento a regola d’arte delle procedure di acquisizione di beni e servizi, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, valorizzando le professionalità interne e le competenze tecnico-amministrative dell’ACSS.

5. COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

Le risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche sono individuate nell’ambito degli stanziamenti previsti nel quadro economico di ciascun appalto di forniture o servizi. La percentuale di incentivo da accantonare al fondo, e da liquidare al personale per le attività incentivate effettivamente svolte, è determinata in coerenza con gli stanziamenti disponibili e con i criteri di sistema, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 45 del Codice.

Per gli appalti di servizi e forniture, la costituzione del fondo incentivante è subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente e, ove richiesto, alla formale nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, quale soggetto distinto dal RUP, secondo quanto previsto dall’art. 114 del Codice e dall’Allegato II.14.

Il fondo può essere costituito in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara dei singoli contratti di forniture e servizi. La quota accantonata non è soggetta a riduzione in relazione ai ribassi d’asta; all’importo a base di gara concorrono anche gli oneri per la sicurezza non ribassabili. L’imputazione a Bilancio degli accantonamenti deve essere effettuata per anno di competenza.

L’IRAP sugli incentivi funzioni tecniche, che resta a carico del bilancio dell’Ente, verrà registrata nell’anno di liquidazione degli incentivi stessi

Eventuali variazioni contrattuali conformi all’art. 120 del Codice e alle clausole contrattuali di gara (variazioni in corso di esecuzione, esercizio di opzioni di proroga o di adesione successiva di terzi) determinano, in caso di attivazione, la maturazione di incentivo aggiuntivo secondo la medesima percentuale stabilita per l’appalto originario. Il fondo accantonato viene conseguentemente incrementato per coprire l’incentivo relativo alle maggiori prestazioni rese.

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

6. DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

Il fondo, come sopra costituito, è destinato:

- per una quota pari all'80% del totale, a remunerare gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di ACSS impegnati nelle attività incentivabili (art. 45, comma 1 del Codice e Allegato I.10), connessi alle procedure di appalto di forniture e servizi;
- per la restante quota pari al 20% del totale, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altre fonti vincolate, a finanziare l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e il miglioramento delle competenze e della qualificazione del personale e per la copertura degli oneri assicurativi concernenti il personale stesso, in conformità ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.

La quota del 20% del fondo è incrementata, oltre che dalle eventuali economie di spesa, anche di:

- eventuali importi di incentivo eccedenti il trattamento economico annuo lordo del dipendente (non corrisposti al medesimo in virtù del limite di cui all'art. 45, comma 4 del Codice);
- eventuali importi corrispondenti a prestazioni tecniche incentivate che non siano state effettivamente svolte (p.es. in caso di decadenza anticipata di un incarico interno e conseguente affidamento dell'attività a soggetti esterni, oppure in caso di perdita del diritto all'incentivo per mancata attestazione di regolare svolgimento dell'attività da parte del dirigente competente).

7. FUNZIONI INCENTIVATE

L'incentivo è erogato per lo svolgimento delle seguenti funzioni, ruoli e attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Per collaboratore s'intende il dipendente con inquadramento tecnico, giuridico o amministrativo che, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, fornisce consulenza o svolge parte o tutto l'insieme degli atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

8. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari dell'incentivo tecnico tutti i dipendenti di ACSS (personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, inclusi i dirigenti) che, mediante specifico incarico, siano delegati allo svolgimento di una o più funzioni tecniche incentivabili ex art. 45, comma 1 del Codice.

L'erogazione degli incentivi a ciascun soggetto è subordinata alla certificazione, da parte del dirigente/responsabile della struttura di appartenenza, dell'effettivo svolgimento dell'attività ad esso assegnata, sentito il RUP.

Possono partecipare alla distribuzione del fondo anche i dipendenti comandati/distaccati presso ACSS che abbiano svolto funzioni tecniche ai sensi del presente Regolamento.

Qualora ricorrano particolari esigenze tecniche e nell'organico della struttura competente non siano disponibili le professionalità necessarie, possono essere incaricati dello svolgimento di funzioni tecniche incentivabili anche dipendenti di altre amministrazioni, nel rispetto dell'art. 45, comma 3 del Codice (accordi tra amministrazioni per l'utilizzo reciproco di personale). In tali casi, l'incentivo è erogato secondo le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione tra enti, nel rispetto dei rispettivi regolamenti.

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

9. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

Il conferimento degli incarichi relativi alle funzioni tecniche incentivabili è disposto come segue:

- Incarico di RUP (Responsabile Unico di Progetto): è conferito, ai sensi dell’art. 15, comma 1 del Codice, con l’atto di avvio della procedura (Determina a contrarre o atto equivalente), individuando il RUP competente per le successive fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione del contratto;
- Assistenti e collaboratori del RUP: vengono nominati dal RUP per supporto tecnico, amministrativo o operativo,
- Incarico di DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto): viene nominato nei contratti di forniture e servizi, di particolare importanza, come disciplinati dall’art. 32 comma 2 dell’allegato II.14. del d.lgs. n. 36/2023, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto. La nomina del DEC è formalizzata con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del RUP.
- Assistenti e collaboratori al DEC: vengono nominati per supportare il DEC, in contratti di particolare complessità (art. 114, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 e allegato II.14). La nomina avviene su proposta del RUP, di concerto con il DEC: Sono ritenuti necessari in base alla specificità delle prestazioni e alle competenze tecniche richieste.
Essi operano in precisi ambiti e rispondono direttamente al DEC, collaborando alla verifica e al controllo puntuale dell’esecuzione del contratto

I dipendenti designati per lo svolgimento delle attività incentivabili nell’ambito di ciascuna procedura di appalto sono individuati dai dirigenti/responsabili delle strutture organizzative coinvolte (di concerto con il RUP), tenendo conto:

- della necessità di integrare le diverse competenze specialistiche richieste per la specifica procedura;
- delle competenze tecniche e dell’esperienza maturata da ciascun dipendente e dei risultati conseguiti in precedenti analoghi incarichi;
- dell’opportunità di garantire una equa ripartizione degli incarichi tra il personale, anche secondo i principi di rotazione e trasparenza dettati dai vigenti Piani per la prevenzione della corruzione.

L’atto di individuazione dei soggetti incaricati deve recare l’elenco dettagliato delle funzioni o attività assegnate a ciascun dipendente, con le relative percentuali indicative di attribuzione dell’incentivo

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

(sulla base dei criteri e dei valori massimi stabiliti nel presente Regolamento: cfr. articoli 10 e 11). Tale atto può essere modificato e integrato nelle diverse fasi (programmazione, affidamento, esecuzione) per tenere conto di eventuali subentri o variazioni intervenute nella composizione del gruppo di lavoro.

10. TIPOLOGIE DI ACQUISTO E FASI PROCEDURALI

Ai fini del calcolo e dell'accantonamento del fondo incentivante per funzioni tecniche, si distinguono le seguenti tipologie di procedure di acquisizione di forniture e servizi:

- a) procedure di affidamento attuate tramite centrali di committenza (gare bandite da ARIA S.p.A., Consip S.p.A. o altre centrali di committenza, a cui ACSS aderisce);
- b) procedure di affidamento in forma aggregata con altri enti (unioni formali d'acquisto, consorzi tra Enti del SSR, ecc.), nelle quali ACSS sia ente capofila o ente aderente;
- c) procedure di affidamento autonome (gara gestita da ACSS per il proprio fabbisogno).

Ogni procedura di acquisto, indipendentemente dalla tipologia, è articolata in tre fasi fondamentali:

- Fase 1 – Programmazione dell'intervento o del fabbisogno (predisposizione e approvazione del programma e dei documenti di pianificazione, determinazione a contrarre o atto equivalente);
- Fase 2 – Affidamento (gestione e svolgimento della procedura di gara fino all'aggiudicazione e stipula del contratto);
- Fase 3 – Esecuzione (esecuzione e gestione del contratto, inclusi la direzione dell'esecuzione, i controlli sul fornitore, il collaudo/verifica di conformità e il pagamento finale).

11. INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI VINCOLATI, RISORSE PNRR/PNC E GESTITI SU DELEGA

AMBITO DI APPLICAZIONE - Il presente articolo disciplina il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 con riferimento agli interventi finanziati con risorse vincolate, afferenti (ad esempio) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale Complementare (PNC), per i quali ACSS operi in qualità di soggetto beneficiario, soggetto correlato/intermediario ovvero soggetto delegato da Regione Lombardia.

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ DELEGATE - Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli incentivi sono riconosciuti in relazione alle funzioni tecniche/amministrative svolte da ACSS, anche

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

su delega regionale, con particolare riferimento alle fasi di esecuzione contrattuale, comprensiva delle attività di gestione, controllo, verifica e liquidazione della spesa.

Nei casi di delega, ACSS opera, per le attività di competenza, quale soggetto gestore della fase delegata e, limitatamente a tali attività, assume le funzioni rilevanti ai fini dell’incentivazione, ancorché la fase di affidamento sia stata svolta da altri soggetti (es. ARIA S.p.A.).

COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE - Negli interventi PNRR/PNC di cui al presente articolo, il fondo incentivante è costituito:

- nell’ambito del quadro economico dei contratti o degli interventi gestiti da ACSS, anche se derivanti da procedure di gara effettuate da centrali di committenza o da altri enti;
- nei limiti delle percentuali e dei criteri di cui all’articolo 8 del presente Regolamento;
- nel rispetto delle regole di ammissibilità della spesa previste dal finanziamento PNRR/PNC e dagli atti di assegnazione delle risorse.

Per gli interventi finanziati con risorse PNRR/PNC o con altri finanziamenti a destinazione vincolata, la costituzione del fondo incentivante è effettuata nei limiti dell’ammissibilità della spesa e delle risorse previste nel quadro economico approvato. In tali casi, ove previsto dalla disciplina applicabile al finanziamento, l’accantonamento è riferito alla sola quota dell’80% destinata alla corresponsione degli incentivi al personale, restando esclusa la quota del 20% destinata alle finalità di cui all’art. 45, commi 6 e 7, del Codice, salvo diversa espressa previsione degli atti di finanziamento.

ATTIVITÀ INCENTIVABILI - Per gli interventi gestiti su delega sono incentivabili, ove formalmente attribuite e svolte da personale ACSS:

- le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), anche di fase;
- le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);
- le attività di supporto al RUP anche di fase e al DEC;
- le attività di verifica di conformità, collaudo e controllo tecnico-amministrativo;
- ogni altra attività rientrante tra quelle di cui all’Allegato I.10 del Codice, nei limiti delle competenze attribuite ad ACSS.

RIPARTO DEGLI INCENTIVI IN PRESENZA DI PIÙ SOGGETTI - Nel caso in cui le diverse fasi della procedura siano svolte da soggetti distinti:

- non è riconosciuto alcun incentivo ad ACSS per la fase di affidamento svolta da altri enti o centrali di committenza;
- gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente per le fasi effettivamente svolte da ACSS, con applicazione delle percentuali di cui alla Tabella 3 e dei criteri di cui all’articolo 10.

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE - L’erogazione degli incentivi è subordinata:

- alla conformità delle attività svolte, agli atti di delega e ai provvedimenti di assegnazione delle risorse;
- all’effettiva ammissibilità della relativa spesa nell’ambito del finanziamento.

DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO E COMPATIBILITÀ - Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente nei limiti della loro compatibilità con il finanziamento vincolato e non possono in alcun caso determinare:

- situazioni di doppio finanziamento;
- il superamento dei limiti del quadro economico approvato;
- l’imputazione di costi non ammissibili secondo la normativa vigente.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - Resta fermo che il riconoscimento degli incentivi è subordinato alla verifica della loro coerenza con:

- le disposizioni nazionali e regionali vigenti;
- gli atti di indirizzo e le linee guida applicabili agli interventi PNRR/PNC;
- eventuali indicazioni operative sopravvenute dalle Amministrazioni titolari delle misure.

12. MODALITÀ DI CALCOLO DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO

Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è individuato e accantonato nel quadro economico di ciascun appalto sulla base dei criteri seguenti. Per gli appalti di forniture e servizi, l’accantonamento massimo è calcolato applicando all’importo posto a base di gara le percentuali indicate nella Tabella 1 (in coerenza con le direttive regionali vigenti):

 ACSS AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	--	---	---

TABELLA 1 – FASCE D’IMPORTO E PERCENTUALE MASSIMA DI ACCANTONAMENTO

Classi di importo dei servizi/forniture	Percentuale da applicare
fino a € 500.000,00	1,0%
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	1,0%
– per la parte fino a € 500.000,00	
– per la parte da € 500.000,00 a € 1.500.000,00	0,8%
da € 1.500.001,00 a € 5.000.000,00	1,0%
– per la parte fino a € 500.000,00	
– per la parte da € 500.000,00 a € 1.500.000,00	0,8%
– per la parte da € 1.500.001,00 a € 5.000.000,00	0,6%
da € 5.000.001,00 a €20.000.000,00	1,0%
– per la parte fino a € 500.000,00	
– per la parte da € 500.000,00 a € 1.500.000,00	0,8%
– per la parte da € 1.500.001,00 a € 5.000.000,00	0,6%
– per la parte da € 5.000.001,00 a € 20.000.000,00	0,4%
oltre € 20.000.000,00	1,0%
– per la parte fino a € 500.000,00	
– per la parte da € 500.000,00 a € 1.500.000,00	0,8%
– per la parte da € 1.500.001,00 a € 5.000.000,00	0,6%
– per la parte da € 5.000.001,00 a € 20.000.000,00	0,4%
– per la parte eccedente € 20.000.000,00	0,0%

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	--	--	--

TABELLA 2 – COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER GRADO DI COMPLESSITÀ

La quota di incentivo ottenuta dall’applicazione delle percentuali sopra indicate è poi ridotta in funzione del grado di complessità della procedura, secondo la Tabella 2 seguente:

Tipologia della procedura di gara	Coefficiente/moltiplicatore
Procedure tramite centrali di committenza (ARIA/Consip, ecc.)	0,7% (70%)
Procedure aggregate con ACSS capofila o aderente	1% (100%)
Procedure autonome (gara singola ACSS)	0,5% (50%)

TABELLA 3 – RIPARTIZIONE DELLA QUOTA INCENTIVANTE PER FASE

In base alle disposizioni di cui all’art. 45 del Codice e dell’art. 7 del presente Regolamento, l’accantonamento per il fondo è ripartito tra le tre fasi procedurali come da Tabella 3:

Fase della procedura di gara	Ripartizione fondo tra le tre fasi	Percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c. 5 dell’art. 45 del Codice	Accantonamento ex art. 45 c.5 del codice (20%) per investimenti e formazione
Fase 1: Programmazione	10% del valore dell’accantonamento nel Fondo	8%	2%
Fase 2: Affidamento	35% del valore dell’accantonamento fondo	28%	7%
Fase 3: Esecuzione	55% del valore dell’accantonamento del fondo	44%	11%

Applicando i criteri sopra esposti si determinano, nelle diverse tipologie procedurali, le modalità operative seguenti:

Gara autonoma (singola) – Il fondo è calcolato sull’importo complessivo a base di gara (relativo al fabbisogno di ACSS). Nei casi di gare bandite nell’ambito di un’unione formale d’acquisto, non si considerano eventuali opzioni di estensione per adesioni successive da parte di altri enti, salvo che tali opzioni siano esercitate (cfr. sopra art. 2).

Gara aggregata (unione formale d’acquisto – ACSS capofila) – Il fondo per la fase di affidamento è calcolato sul valore complessivo posto a base di gara (sommatoria dei fabbisogni di tutte le aziende

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

aggregate, con esclusione di opzioni future non ancora esercitate). Il fondo per le fasi di programmazione ed esecuzione è calcolato sul valore complessivo del fabbisogno di ACSS.

ACSS iscriverà in bilancio soltanto le quote di fondo di propria competenza (fasi da essa svolte direttamente), senza scambi di risorse con le aziende aggregate.

Partecipazione ad una gara aggregata (ACSS aderente) – Nel caso di ACSS quale ente aderente a una procedura bandita da altro ente capofila, il fondo è calcolato – per le fasi di programmazione ed esecuzione – sul valore del fabbisogno di ACSS, comunicato all’ente capofila mediante atto formale di delega; non si procede invece ad accantonamenti per la fase di affidamento, in quanto svolta dall’ente capofila.

Adesione a convenzioni/accordi quadro (soggetto aggregatore) – In caso di adesione di ACSS a convenzioni centralizzate regionali o nazionali (accordi quadro e convenzioni ARIA/Consip), il fondo è calcolato sull’importo complessivo di adesione espresso nell’atto deliberativo di recepimento, all’atto dell’adesione stessa, riferito alle sole fasi di programmazione ed esecuzione (Fase 1 e Fase 3). Nel caso di adesioni successive e multiple alla medesima convenzione, ai fini del calcolo del fondo incentivante si considera la somma dei valori di tutte le adesioni effettuate.

13. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO (QUOTA 80%)

L’80% del fondo incentivante, accantonato secondo le modalità di cui all’articolo 12, è ripartito, per ciascun appalto, tra i soggetti che hanno svolto le funzioni ed attività tecniche incentivate (art. 45, comma 1 del Codice). L’incentivo spetta anche al personale con qualifica dirigenziale, secondo l’incarico conferito e le attività effettivamente svolte.

La distribuzione dell’incentivo fra le attività tecniche e le figure professionali coinvolte è effettuata sulla base delle percentuali di riferimento riportate nella Tabella 4, di seguito riportata:

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

TABELLA 4 – PERCENTUALI DI RIPARTO DELL’INCENTIVO PER FASE E ATTIVITÀ

Attività tecnica incentivabile (Allegato I.10, art. 45, c. 1 Codice)	Percentuale di ripartizione dell'incentivo per fase		
Fase 1	Fase 2	Fase 3	
Programmazione della spesa per investimenti	20		
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	40	35	15
Collaborazione con il RUP nelle attività di gestione tecnico-amministrativa (ASSISTENTI)	40	35	25
Predisposizione dei documenti di gara		30	
Direzione dell'esecuzione (DEC)			30
Collaboratori del DEC (assistenti)			25
Verifica di conformità (collaudo tecnico/amministrativo)			5
TOTALE per fase	100	100	100

Note operative: La concreta assegnazione degli incentivi ai singoli soggetti incaricati avviene in base alle attività da ciascuno effettivamente svolte nelle diverse fasi, rispettando i limiti e i criteri indicati in tabella e tenendo conto delle responsabilità connesse, della complessità delle prestazioni svolte e del livello di impegno di ciascun partecipante. Uno stesso soggetto può cumulare più quote di incentivo qualora abbia svolto più funzioni tecniche diverse nell’ambito dello stesso appalto (in quel caso l’incentivo è calcolato sommando le rispettive quote percentuali riferite alle singole funzioni).

Le attività tecniche per le quali non sia individuato un incaricato dedicato (in quanto non necessarie per il singolo appalto) non generano incentivo, e le relative risorse restano assegnate al fondo (non potendo essere redistribuite su altre attività). Le quote di incentivo relative alle funzioni tecniche svolte oltre i limiti annui individuali (cfr. art. 45, c. 4 del Codice e art. 10 infra) non sono in alcun caso corrisposte al dipendente: l’importo eccedente va anch’esso a incrementare la quota del 20% del fondo destinata alle finalità di cui all’articolo 4, comma 2 (formazione, beni strumentali, ecc.).

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	---

14. PROCEDURA DI RIPARTO, MATURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

Il diritto all’incentivo matura in capo ai soggetti beneficiari a seguito del completamento delle specifiche attività tecniche loro assegnate, purché rientranti tra quelle previste dall’Allegato I.10 al d.lgs. 36/2023, ed è subordinato al positivo accertamento del loro effettivo svolgimento.

La proposta di riparto della quota dell’80% del fondo è formulata dal Responsabile della Struttura Bilancio, Programmazione e Acquisti, sulla base delle schede nominative predisposte dal RUP e asseverate dai dirigenti/responsabili delle strutture coinvolte, attestanti le attività effettivamente svolte da ciascun dipendente. La proposta, corredata della relativa documentazione istruttoria, è trasmessa all’organo competente per l’approvazione.

La liquidazione degli incentivi è disposta con apposito provvedimento, a seguito della verifica, da parte dei soggetti competenti, dell’effettivo svolgimento delle attività tecniche e della loro conformità agli incarichi conferiti, sentito il RUP.

In coerenza con quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del d.lgs. 36/2023, la liquidazione degli incentivi relativi a ciascuna fase procedurale può avvenire esclusivamente a seguito della conclusione della fase medesima e del relativo accertamento formale; in particolare:

- a conclusione della fase di affidamento, possono essere liquidati gli incentivi maturati per le attività delle fasi di programmazione e affidamento;
- a conclusione della fase di esecuzione, possono essere liquidati gli incentivi maturati per le attività della fase esecutiva.

Sono ammesse erogazioni parziali esclusivamente in relazione a fasi o sotto-fasi già concluse e formalmente accertate, nel rispetto delle disposizioni contabili vigenti; è in ogni caso esclusa la corresponsione di anticipazioni non correlate ad attività effettivamente svolte e verificate.

L’impegno di spesa relativo agli incentivi segue lo sviluppo della procedura di affidamento cui le attività si riferiscono, in coerenza con il principio della competenza economica, mentre la liquidazione è subordinata alla verifica dell’esigibilità del credito e all’accertamento dell’attività svolta.

L’erogazione degli incentivi avviene mediante cedolino stipendiale, a cura della Struttura Giuridico e Risorse Umane, a seguito dell’adozione del provvedimento di liquidazione.

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

Ogni attività tecnica incentivabile deve essere attestata dal dirigente responsabile della struttura competente, o da altro dirigente incaricato, sentito il RUP, che ne certifica il regolare svolgimento ai fini della liquidazione.

Resta fermo il rispetto dei limiti individuali di cui all'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e delle ulteriori disposizioni previste dal presente Regolamento.

15. RIDUZIONI DELL'INCENTIVO PER RITARDI O INADEMPIMENTI

Qualora nello svolgimento della procedura di affidamento o nella fase di esecuzione di un appalto di forniture o servizi si verificano ritardi o maggiori oneri riconducibili a carenze nell'attività istruttoria, di gestione o di controllo da parte dei soggetti incaricati delle funzioni tecniche, l'incentivo di competenza del personale in questione può essere ridotto, fino alla totale mancata corresponsione dello stesso nei casi più gravi. In particolare, nel caso si verificano ritardi significativi nella fase di affidamento o di esecuzione del contratto imputabili all'operato del RUP, del DEC o dei loro collaboratori, si applicano le seguenti percentuali di riduzione dell'incentivo correlate all'entità del ritardo (Tabella 5):

TABELLA 5 – RIDUZIONI DELL'INCENTIVO

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI DI ESECUZIONE	ENTRO IL 20% DEL TEMPO CONTRATTUALE	10%
TEMPI DI ESECUZIONE	DAL 21% AL 40% DEL TEMPO CONTRATTUALE	30%
TEMPI DI ESECUZIONE	OLTRE IL 40% DEL TEMPO CONTRATTUALE	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	ENTRO IL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	20%
COSTI DI REALIZZAZIONE	DAL 21% AL 40% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	40%
COSTI DI REALIZZAZIONE	OLTRE IL 40% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	60%

16. NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento è redatto in conformità al quadro normativo nazionale e regionale vigente in materia di contratti pubblici e incentivi per funzioni tecniche, nonché tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali e degli atti di indirizzo applicabili agli enti del Servizio Sanitario Regionale lombardo.

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Comitato di Direzione. Gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati e comunicati all’organico interessato.

17. RINVII

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alla normativa vigente e alle successive modifiche o integrazioni. Le disposizioni normative si applicano indipendentemente dal formale recepimento del presente Regolamento.

18. RIFERIMENTI NORMATIVI

In particolare, costituiscono riferimenti normativi e bibliografici essenziali i seguenti atti e documenti:

NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – *Codice dei contratti pubblici*;
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 – *Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici* di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- Decreto-Legge 4 luglio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2025, n. 105 – *Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e contratti pubblici*, con particolare riferimento alla deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale in tema di incentivi per funzioni tecniche;
- Il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 - *Decreto Semplificazioni-bis o Decreto Governance PNRR*, Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, con riferimento all’art. 24, comma 3;
- Allegato I.10 al d.lgs. 36/2023 – *Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento*;
- Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 – *Direzione dell’esecuzione e direzione dei lavori* (per quanto applicabile ai servizi e alle forniture);
- Decreto Legislativo 50/2016, in particolare con riferimento alla disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’articolo 113;

 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO	 Regione Lombardia	REGOLAMENTO “PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	Cod: Reg.06 Rev: 00 Data: 26/06/2026
---	---	---	--

NORMATIVA E INDIRIZZI REGIONALI (REGIONE LOMBARDIA)

- D.G.R. XI/2672 del 16 dicembre 2019 – *Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2020* – Sub allegato 1 (*Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all’applicazione degli incentivi per funzioni tecniche*), per quanto compatibile con il nuovo Codice;
- Linee guida regionali “Incentivi per funzioni tecniche 2025–2026 – Ambito beni e servizi”;
- D.G.R. XII/5589 del 30.12.2025, con particolare riferimento agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2026 (12.12.2025);
- Eventuali ulteriori deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia e circolari della Direzione Generale Welfare in materia di gestione degli incentivi per funzioni tecniche, applicabili agli enti del SSR;

GIURISPRUDENZA E PARERI

- Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, in materia di natura e imputazione degli incentivi per funzioni tecniche;
- Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 16/2021, in tema di adozione *ex post* dei regolamenti sugli incentivi per funzioni tecniche;
- ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, Parere n. 38/2025, relativo all’applicabilità degli incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale a seguito del d.lgs. 209/2024 e del d.l. 73/2025.

Tutti i richiami normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica: eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni delle disposizioni sopra elencate si applicano automaticamente, ove direttamente operative, senza necessità di formale aggiornamento del testo regolamentare, fermo restando l’obbligo di adeguamento espresso qualora richiesto da norme regionali o nazionali di rango superiore.